



Fondazione Sant'Erasmus

Ente del Terzo Settore

POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art.10 Legge 24/2017 si comunica che la Fondazione Sant'Erasmus ETS (Ente Terzo Settore) ha stipulato regolare polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera.

Denominazione Impresa assicuratrice: ASSIMEDICI SRL

Compagnia: SARA ASSICURAZIONI – divisione ala

Polizza n.: 3500376529

Ramo: RC- Residenza Sanitaria

Garanzie:

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.

Somma garantita R.C.T.: E.3.000.000,00

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile;

B1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'articolo 13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei già menzionati D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38 addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B2) Ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P. R 30 giugno 1965 n.1224 e dell'art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38; cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto B1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. A) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.

Somma garantita R.C.O.: E.3.000.000,00

RISARCIMENTI EROGATI

Ai sensi dell'art.4 comma 3 legge 24/2017 si attesta che nel periodo 2023/2024 i risarcimenti erogati nell'ambito delle funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'art.1, comma 539 della legge 2812/2015 n.208 ammontano a euro zero.

Legnano, 28 giugno 2024



Sede Legale: Corso Sempione, 34 – 20025 LEGNANO (MI)

Ingresso visitatori: via Ferraris, 2 - 20025 LEGNANO (MI) – Tel. (0331) 472911

E-mail: segreteria@fondazioneanterasmo.it - **PEC:** fondazioneanterasmo@registerpec.it

P.Iva 09525200151 - **C.F.** 84001690159